Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 settembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1957, n. 799.

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo art. 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di educazione fisica, di lingua straniera nella Scuola media o di lingua straniera o di disegno nella Scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle Scuole di magistero professionale per la donna con annesse Scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella *A* annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi del precedente articolo, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario.

Art. 3.

Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle Scuole di magistero professionale per la donna con annesse Scuole professionali femminili trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, numero 782, sono conferite mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di educazione fisica, di lingua straniera nella Scuola media e di lingua straniera e di disegno nelle Scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano e risultino forniti del relativo titolo di abilitazione.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni: *a*) siano in possesso della idoneità; *b*) abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre, o siano in possesso del titolo di abilitazione, conseguito con una votazione non inferiore ai sette decimi per quegli insegnamenti per i quali non è stato bandito alcun concorso dal 1945 in poi. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario.

Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa con il Governo militare alleato per le Scuole d'istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti.

Art. 4.

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle Scuole d'istruzione artistica. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e Scuole d'arte, che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, e gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei Conservatori di musica che abbiano superato il triennio di prova ed abbiano conseguito la conferma a stabile. Tale dispensa non si applica ai professori che insegnano materie letterarie e scientifiche.

Art. 5.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali non è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente art. 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o non esiste il corrispondente ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'art. 3 della presente legge per passare, nei limiti stabiliti dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario o a posti di ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che, per la cattedra o per il posto di ruolo transitorio ordinario cui chiedono di passare, si trovino nelle condizioni previste nel terzo comma del precedente art. 3.

Art. 6.

I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori passati al ruolo ordinario o al ruolo transitorio ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico, e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nel ruolo speciale transitorio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti che dopo la loro iscrizione nel ruolo speciale transitorio risultino vincitori di un concorso ordinario. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra.

Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio.

Art. 7.

I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori passati, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse; si fa eccezione per i professori di ruolo speciale transitorio delle prime classi dei Licei scientifici, degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici, i quali potranno rimanere nel posto occupato fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che saranno eventualmente istituite per tali classi.

Art. 8.

Per i professori di ruolo speciale transitorio provenienti a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, ai quali si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge e per quelli, che già di ruolo, passino ad altra cattedra per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, valgono a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari.

Art. 9.

I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto leglislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per il raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta nel secondo comma del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi.

Art. 10.

Con le modalità indicate nel precedente art. 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-pratico degli Istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli Istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000.

Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli Istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti soppressi ai sensi del primo comma, sono istituiti posti di ruolo ordinario.

Art. 11.

Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli Istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli Istituti e Scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente art. 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, dell'anzianità, maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori.

Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente art. 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Art. 13.

In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che tale legge avrà avuto attuazione nei loro riguardi. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame-colloquio previsto al precedente art. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Tabella dei passaggi ad insegnamenti corrispondenti in altri tipi di scuola

(Art. 5).

Insegnamenti e scuole dai quali è ammesso il passaggio	Insegnamenti e scuole ai quali è ammesso il passaggio
1. Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei Licei scientifici e Istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nella Scuola media. Italiano, storia e geografia nelle Scuole secondarie di avviamento, nelle Scuole tecniche e professionali femminili.
2. Lingua straniera nella classe di collegamento dei Licei scientifici, nelle Scuole professionali femminili e negli Istituti tecnici commerciali e per geometri (1ª lingua).	Lingua straniera nella Scuola media (ruolo transitorio ordinario).
3. Matematica nelle classi di collegamento del Liceo scientifico.	Matematica nella Scuola media.
4. Pedagogia nelle Scuole di magistero professionale per la donna.	Filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.
5. Matematica e fisica negli Istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli Istituti tecnici commerciali e per geometri e negli Istituti tecnici industriali.
6. Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli Istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli Istituti tecnici industriali.
7. Scienze naturali e geografia generale negli Istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli Istituti tecnici commerciali e per geometri.
8. Zootecnia negli Istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli Istituti tecnici agrari.
9. Italiano, storia e geografia nella 1ª classe degli Istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle Scuole secondarie di avviamento, nelle Scuole tecniche e professionali femminili; italiano, latino, storia e geografia nella Scuola media.
10. Economia domestica nella Scuola media.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle Scuole di avviamento professionale femminile.
11. Disegno e disegno architettonico e ornamentale negli Istituti tecnici per geometri e negli Istituti tecnici commerciali	Disegno nelle Scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).
12. Disegno nelle prime classi degli Istituti tecnici industriali.	Disegno nelle Scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

LEGGE 8 agosto 1957, n. 800.

Concessione di un contributo annuo di L. 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire dall'esercizio finanziario 1957-58 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

E' autorizzata, altresì, a favore del predetto Comitato la concessione di un contributo straordinario di lire 51.600.000, quale apporto per gli anni dal 1951 al 1956.

Art. 3.

All'onere di lire 8.600.000 relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1957-58 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'altro di lire 51.600.000, derivante dall'applicazione dell'art. 2, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Martino di Castrozza, addì 8 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 5, al confine con la provincia di Roma, verso Camerata Nuova, con tre diramazioni per Pereto, Oricola e Rocca di Botte, in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 29 luglio 1955, n. 163, con la quale l'Amministrazione provinciale di L'Aquila ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 5 al confine con la provincia di Roma, verso Camerata Nuova, con tre diramazioni per Pereto, Oricola e Rocca di Botte;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 giugno 1957, n. 1082;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dalla statale n. 5, al confine con la provincia di Roma, verso Camerata Nuova, con tre diramazioni per Pereto, Oricola e Rocca di Botte, in provincia di L'Aquila, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5219)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 22 agosto 1957.

Ordinanza di sanità aerea n. 10 del 1957 che revoca l'ordinanza di sanità aerea del 15 febbraio 1957, concernente misure contro il vaiuolo per le provenienze da Calcutta (India).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Calcutta (India);

Veduto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Veduta la propria ordinanza di sanità aerea n. 2 del 29 maggio 1956;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 2 del 15 febbraio 1957, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1957

p. *L'Alto Commissario*: MAZZA

(5217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Approvazione del regolamento della Scuola annessa all'Istituto nazionale di ottica di Firenze Arcetri per l'insegnamento dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 1956, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 109, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stato approvato nel testo deliberato il 24 settembre 1953, modificato con atto 24 agosto 1954, il regolamento, con i relativi programmi d'insegnamento e di esami, della Scuola autorizzata al rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico annessa all'Istituto nazionale di ottica di Firenze, con sede in Arcetri.

(5222)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 13 luglio 1957, n. 3422/1326, registrato alla Corte dei conti in data 9 agosto 1957, (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 192), è stato determinato in L. 719.605 (lire settecentodiciannovemilaseicentocinque) l'ammortamento degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 31 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 del 3 novembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Manfredonia (Foggia) in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 790 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta GAETANI DI LAURENZANA Lofiredo fu Goffredo, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, Bari.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 715.000 (lire settecentoquindicimila, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5206)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della seconda variante al primo stralcio del piano di ricostruzione di Treviso relativa alla soppressione del tratto di strada a fondo cieco nei pressi della piazzetta Manzoni.

Con decreto Ministeriale 2 settembre 1957, n. 3131, è stata approvata, la seconda variante al primo stralcio del piano di ricostruzione di Treviso relativa alla soppressione del tratto di strada a fondo cieco nei pressi della piazzetta Manzoni.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione di Treviso che, giusta l'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune medesimo.

(5224)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 9 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,90	624,90	624,95	624,77	624,93	624,92	624,92	624,96	624,95
$ Can.	—	655,75	657 —	655,875	655,40	656,75	655,50	656 —	655,75	657 —
Fr. Sv. lib.	—	145,81	145,80	145,80	145,80	145,81	145,81	145,82	145,80	145,30
Kr. D.	—	90,40	90,39	90,41	90,35	90,37	90,37	90,30	90,48	90,45
Kr. N.	—	87,55	87,53	87,61	87,60	87,50	87,55	87,50	87,67	87,60
Kr. Sv.	—	120,90	121,03	121,01	120,95	120,94	120,95	120,75	121 —	121 —
Fol.	—	164,75	164,55	164,51	164,45	164,43	164,45	164 —	164,58	164,55
Fr. B.	—	12,50	12,5225	12,5175	12,50	12,54	12,495	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr.	—	149,20	149,30	149,45	149,40	149,52	149,40	149 —	148,90	149 —
Fr. Sv. acc.	—	143,85	143,85	143,75	143,65	143,66	143,75	143,60	143,86	143,70
Lst.	—	1747 —	1747,50	1747,625	1746,75	1747,56	1747 —	1746 —	1748,50	1747,50
Dm. occ.	—	149,68	149,80	149,77	149,76	149,52	149,72	149,60	149,80	149,80
Scell. Aust.	—	24,18	24,15	24,19125	24,10	24,16	24,19	24,18	24,18	24,18

Media dei titoli del 9 settembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,325
Id. 3,50 % 1902	56,35
Id. 5 % 1935	93,225
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,10
Id. 5 % 1936	95,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1957

1 Dollaro USA	624,93
1 Dollaro canadese	655,687
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,39
1 Corona norvegese	87,58
1 Corona svedese	120,98
1 Fiorino olandese	164,48
1 Franco belga	12,506
100 Franchi francesi	149,425
1 Franco svizzero acc.	143,75
1 Lira sterlina	1747,312
1 Marco germanico	149,745
1 Scellino austriaco	24,191

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 10063, in data 23 marzo 1953, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.01/11968 del 30 settembre 1954, modificato con decreto prefettizio n. 11067 del 16 aprile 1957 e n. 9024 del 28 marzo 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1952, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Geraci Rosa, nata il 24 agosto 1918	punti	90,792 su 150
2. Amato Rosaria, nata il 25 settembre 1919	»	88,511 »
3. Cellura Gina, nata il 23 ottobre 1926	»	82,062 »
4. Buscemi Francesca, nata il 10 ottobre 1922	»	76,594 »
5. Mongiovì Filomena, nata il 6 ottobre 1928	»	75,415 »
6. Raja Paola, nata il 31 gennaio 1928	»	70,462 »
7. Di Miceli Carmela, nata il 6 gennaio 1928	»	70,060 »
8. Avanzato Carmela, nata il 7 gennaio 1928	»	69,498 »
9. Morello Maria, nata il 15 settembre 1927	»	67,150 »
10. Indelicato Carmela, nata il 21 aprile 1916	»	65,041 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 8 agosto 1957

Il prefetto: PATERNÒ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 25579 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952, dichiarate idonee dalla apposita Commissione giudicatrice:

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del Comune a fianco di ciascuna indicate:

1) Geraci Rosa, nata il 24 agosto 1918: Favara;

2) Amato Rosaria, nata il 25 settembre 1919: Palma Montechiaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 8 agosto 1957

Il prefetto: PATERNÒ

(5115)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 44492 in data 9 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1954;

Vedute le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra e per i posti a fianco indicati, i seguenti concorrenti:

Alcaro dott. Corrado: Soverato;
Lamanna dott. Giuseppe: Savelli;
Rizzo dott. Vittorio: Tropea;
Poeta dott. Mario: Ricadi;
Grandinetti dott. Antonio: Confienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 20 luglio 1957

Il prefetto: NICOSIA

(5227)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1956, n. 37974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1956;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Faccincani dott. Franco	punti	61,081 su 100
2. Bondi dott. Pietro	»	56,384 »
3. Ravignani De Piacentini dottor Gianfranco	»	56,139 »
4. Dall'Oglio dott. Antigio	»	56,060 »
5. Azzi dott. Luigi	»	55,937 »
6. Gerola dott. Egidio	»	55,055 »
7. Signorini dott. G. Carlo	»	54,801 »
8. Galvani dott. Francesco	»	53,594 »
9. Roggeri dott. Franco	»	52,829 »
10. Sacrudelli dott. Egeo	»	52,165 »
11. Carletti dott. Giuseppe	»	51,681 »
12. Pavoncelli dott. Roberto	»	49,638 »
13. Dolcera dott. Mario	»	49,530 »
14. Tizzi dott. Giovanni	»	49,502 »
15. Santi dott. Luigi	»	49,206 »
16. Faccini dott. Giuseppe	»	49,117 »
17. Malagola dott. Antonio	»	49,043 »
18. Bergamaschi dott. Alfeo	»	49,001 »
19. Bernadi dott. Clodoaldo	»	48,945 »
20. Melchiori dott. Luca	»	48,881 »
21. Giuliani dott. Eugenio	»	48,768 »
22. Brega dott. Angelo	»	48,703 »
23. Spreafico dott. Carlo	»	48,567 »
24. Lasagna dott. Guido	»	48,377 »
25. Negri dott. Aldo	»	48,316 »

26. Gatti dott. Mario	punti	47,830	su 100
27. Rizzolo dott. Ferruccio	»	47,813	»
28. Porcari dott. Leopoldo	»	47,742	»
29. Caranti dott. Vittorio	»	47,723	»
30. Cortelazzi dott. Achille	»	47,513	»
31 Baccarini dott. Fortunato	»	47,368	»
32. Gazzina dott. Pasquale	»	47,360	»
33. Zanella dott Antonio	»	47,300	»
34. Mazzieri dott. Arturo	»	47,273	»
35. Belluzzi dott Terenzio	»	47,015	»
36. Musi dott. Pietro	»	46,896	»
37. Schiavi Celi dott. Coriolano	»	46,772	»
38. Sandri dott. Arturo	»	46,472	»
39. Albarelli dott. Ennio	»	46,023	»
40. Antonioli dott. Fermo	»	45,971	»
41. Bonisoli dott. Alceo	»	45,873	»
42. Calcagno dott. Carlo	»	45,871	»
43. Tedeschi dott. Alfredo	»	45,800	»
44. Cervino dott. Giuseppe	»	45,570	»
45. Rasori dott. Livio	»	45,517	»
46. Gaggioli dott. Carlo	»	45,422	»
47. Sanfelici dott. Mario	»	45,420	»
48. Monari dott. Sanzio	»	45,208	»
49. Zumella dott. Giovanni	»	45,198	»
50. Martelli dott. Ennio	»	45,088	»
51. Calloni dott. Carlo	»	44,906	»
52. Segalini dott. Enrico	»	44,682	»
53. Cappa dott. Vittorio	»	44,497	»
54. Manzoni dott. G. Carlo	»	44,445	»
55. Baracca dott. Walter	»	44,290	»
56. Tomasini dott. Adriano	»	44,060	»
57. Rossato dott. Francesco	»	43,811	»
58. Dall'Asta dott. Floriano	»	43,636	»
59. Benetti dott. Ferruccio	»	43,287	»
60. Gelmetti dott. Natalino	»	43,218	»
61. Guarnieri dott. Piero	»	43,015	»
62 Furin dott. Michele	»	43,000	»
63. Gervasini dott. Carlo	»	42,833	»
64. Begnozzi dott. Guerrino	»	42,745	»
65. Torricelli dott. Adolfo	»	42,388	»
66. Schedoni dott. Orlando	»	42,182	»
67 Magri dott. Giovanni	»	42,115	»
68. Cerri dott. Eugenio	»	42,000	»
69. Bendazzoli dott. Vincenzo	»	41,737	»
70. Toni dott. Mario	»	41,600	»
71. Papa dott. Antonino	»	41,512	»
72. Onfiani dott. Marcello	»	40,823	»
73. Rivetta dott. Giovanni	»	40,565	»
74. Semeghini dott. Riccardo	»	40,000	»
75. Ferri dott. Egisto	»	39,800	»
76. Zini dott. Ciro	»	39,581	»
77. Longhini dott. Tullo	»	38,000	»
78. Sirico dott. Salvatore	»	37,800	»
79. Gatti dott. Giorgio	»	36,800	»
80. Sartori dott. Bruno	»	36,343	»
81. De Francesco dott. Carmine	»	35,836	»
82. Sesenna dott. Giuseppe	»	35,500	»
83. Ferrari dott. Giuseppe	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 5 agosto 1957

Il prefetto: CARUSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 35005, pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1956;

Viste le preferenze espresse nella domanda, in ordine alle sedi, da parte dei concorrenti risultati vincitori di condotta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicate:

1) Faccincani dott. Franco: Mantova (condotta unica);

2) Bondi dott. Pietro: Castiglione Stiv. (condotta unica);

3) Ravignani De Piacentini dott. Gianfranco: Roncoferraro (Governolo);

4) Dall'Oglio dott. Antigio: Canneto sull'Oglio (condotta unica);

5) Azzi dott. Luigi: Castelbelforte (condotta unica);

6) Gerola dott. Egidio: San Martino Argine (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 5 agosto 1957

Il prefetto: CARUSO

(5053)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 911/San. del 17 aprile u. s., con cui vennero nominati i vincitori delle condotte mediche di cui al concorso bandito con provvedimento pari numero del 23 marzo 1956;

Ritenuto che gli stessi non hanno accettato l'assegnazione e che a seguito delle rinunzie verificatesi, il dott. Antonio Serrato classificatosi ottavo nella graduatoria di merito approvata con decreto n. 911/San. del 17 aprile 1957 ha diritto alla nomina a titolare della condotta di Finale-Varigotti;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Serrato è dichiarato vincitore della condotta medica di Finale Varigotti

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura nonchè a quello del Comune interessato.

Savona, addì 28 agosto 1957

Il prefetto: CIGLIESE

(5234)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.